

STATUTO ASSOCIAZIONE **TOSCANA FUTURO APS**



TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA, ASSOCIATI

Articolo 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E NATURA DELL'ASSOCIAZIONE

1.1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e successive modifiche ed integrazioni, l'associazione di promozione sociale denominata **"Toscana Futuro APS - I servizi ai cittadini: azione e innovazione"** o in forma abbreviata "Toscana Futuro APS" (d'ora in poi l'Associazione).

1.2. L'Associazione ha sede in Comune di Pistoia e potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.3. L'Associazione ha carattere volontario, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, e non persegue fini di lucro. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

1.4. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati.

1.5. L'associazione è indipendente ed opera in piena autonomia rispetto a partiti, movimenti e forze politiche in genere.

1.6. L'Associazione è dotata di autonomia statutaria e regolamentare, funzionale, amministrativa e finanziaria.

Articolo 2 – OGGETTO E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

2.1. L'Associazione promuove iniziative innovative a carattere culturale, formativo e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, co.1, lett. h), CTS), mirate allo sviluppo dei servizi pubblici locali in ottica sociale, politica ed economica e, più in generale, promuove la definizione di una nuova idea di servizio pubblico locale, improntata nello stesso tempo a criteri di efficienza ed economicità e ad una particolare attenzione nei confronti della promozione e tutela dei diritti del cittadino utente e consumatore (art. 5, co.1, lett. w), CTS) e delle istituzioni locali, nonché alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta, razionale e sostenibile delle risorse naturali (art. 5, co.1, lett. e), CTS).

2.2. L'Associazione opera principalmente e prevalentemente nei seguenti ambiti:

- nella promozione della cultura di impresa e della gestione imprenditoriale nell'ambito dei servizi pubblici locali;
- nella promozione del miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi pubblici locali, del contenimento delle tariffe, della riduzione delle emissioni nell'ambiente e dell'impatto ambientale complessivo delle attività, del miglioramento dei rapporti tra le aziende di servizi pubblici locali, da una parte, e i cittadini utenti consumatori e le istituzioni locali, dall'altra;

[Handwritten signatures and initials]

- nella promozione delle aggregazioni aziendali nel settore dei servizi pubblici locali;
- nello studio e approfondimento dei problemi di interesse generale relativi ai servizi pubblici locali.

2.3. L'attività dell'Associazione si esplica, con riferimento ai temi economici, finanziari, tecnici, industriali, sindacali, legali ed amministrativi, nonché ambientali, che riguardano i servizi pubblici locali, mediante:

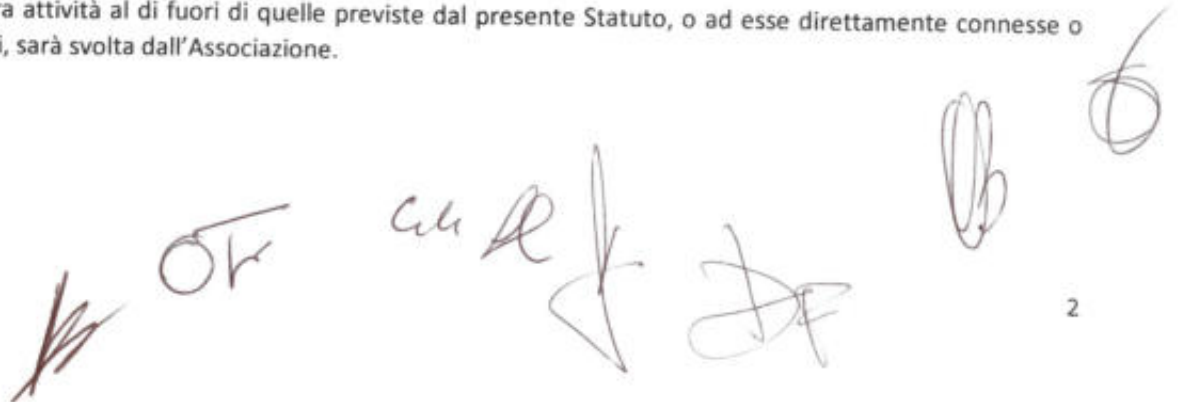
- l'organizzazione, direttamente o indirettamente, di dibattiti, convegni, incontri, conferenze, seminari, tavole rotonde, corsi di formazione;
- l'elaborazione di studi e ricerche, anche mediante la costituzione di gruppi di studio e ricerca;
- la pubblicazione di scritti periodici e monografici, sia mediante propri siti internet, sia in forma di pubblicazioni cartacee;
- l'organizzazione, la gestione e il sostegno di campagne di comunicazione proprie o di terzi.

2.4. Nello svolgimento delle attività che precedono, particolare attenzione sarà riservata dall'Associazione al coinvolgimento delle istituzioni locali, delle organizzazioni politiche, delle associazioni di categoria, delle rappresentanze dei consumatori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori nei servizi pubblici, delle università e dei centri di ricerca pubblici e privati, delle associazioni ambientaliste e, in generale, di ogni movimento di opinione, locale e nazionale, interessato alle tematiche dei rapporti tra l'ambiente e i servizi pubblici locali.

2.5. Ai fini del conseguimento delle proprie finalità istituzionali l'Associazione potrà altresì porre in essere, entro i limiti fissati dalla legge, tutte le attività organiche e gestionali, diverse da quelle di interesse generale, che riterrà utili od opportune per il perseguimento di tali finalità, purché svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, comprese le seguenti:

- la raccolta di fondi per sostenere la propria attività, attraverso la richiesta di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, presso associati e presso terzi, anche mediante la partecipazione ad iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, purché di natura ausiliaria, sussidiaria e comunque strumentale ad una migliore realizzazione degli scopi associativi e comunque nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- ogni tipo di operazione mobiliare ed immobiliare, purché in via ausiliaria, sussidiaria e comunque strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali;
- l'edizione, pubblicazione e distribuzione di giornali periodici e/o quotidiani tanto cartacei quanto di formato elettronico, nonché di qualsivoglia altro prodotto editoriale, anche on-line, purché in via ausiliaria, sussidiaria e comunque strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali;
- la partecipazione ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche e private, la cui attività siano rivolte, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione;
- l'acquisizione di contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari.

Nessun'altra attività al di fuori di quelle previste dal presente Statuto, o ad esse direttamente connesse o strumentali, sarà svolta dall'Associazione.



Articolo 3 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

3.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

3.2 L'Associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea.

Articolo 4 – ASSOCIATI

4.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione ed integrare il numero secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

4.2 Possono aderire all'Associazione persone fisiche e, nei limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore, persone giuridiche, enti, istituzioni e associazioni che ne condividono le finalità ed intendono perseguire gli obiettivi di cui al presente Statuto.

4.3 L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

4.4 Le modalità operative di adesione e partecipazione alla vita dell'Associazione e le quote di adesione ed i contributi periodici sono regolati da apposito regolamento approvato dall'Assemblea. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

4.5 Le norme sull'ordinamento interno dell'Associazione sono, in ogni caso, ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

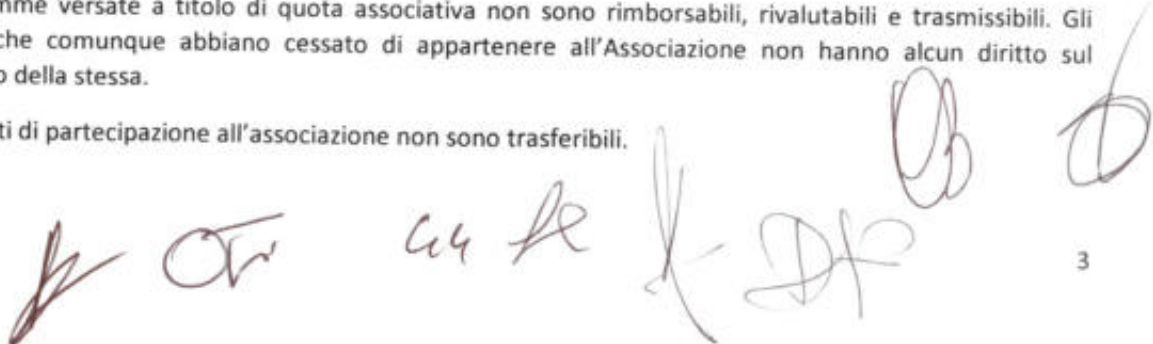
4.6 L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

4.7 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

4.8 L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

4.9 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

4.10 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in dark ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a smaller signature, then the initials 'G4', and finally two more signatures. To the right of these, there are two circular stamps or seals, one of which appears to contain the number '3'.

Articolo 5 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

5.1 Gli Associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri associativi e prendere visione dei bilanci;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili, ai sensi di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

5.2 gli Associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

TITOLO II

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONAMENTO

Articolo 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- L'ASSEMBLEA;
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- IL PRESIDENTE;
- UNO O DUE VICEPRESIDENTI, se nominati;
- L'ORGANO DI CONTROLLO o il REVISORE, se nominati;
- IL SEGRETARIO, se nominato;
- IL TESORIERE, se nominato.



Art. 7 – ASSEMBLEA

7.1 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritti di esprimere un voto.

7.2 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

7.3 La convocazione dell'Assemblea avviene, da parte del Consiglio direttivo, mediante comunicazione via posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo di per posta elettronica risultante dal libro degli associati.

7.4 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.5 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, il Presidente e, eventualmente, il Vicepresidente;
- nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o il revisore legale;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.6 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

7.7 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati.



Art. 8 – COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri, scelti tra gli associati persone fisiche all'Associazione e nominati dall'Assemblea. Si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.2 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni.

8.3 In caso di decesso o dimissioni di un consigliere la sua sostituzione è effettuata con le stesse modalità della nomina originaria. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla scadenza originaria del consigliere sostituito.

8.4 Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso, fatta eccezione per l'eventuale rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e, in ogni caso, entro i limiti fissati da apposito regolamento.

8.5 Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua amministrazione e gestione ordinaria e straordinaria, che non siano per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare il Consiglio Direttivo:

- 1) predispone il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 2) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- 4) stabilisce l'importo del contributo degli aderenti;
- 5) delibera sull'ammissione e l'esclusione degli associati;
- 8) nomina, in caso di particolare necessità, nonché revoca, il personale dipendente e ne determina la retribuzione;
- 10) cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- 11) cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione;
- 12) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- 13) svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dal presente Statuto.

8.6 I consiglieri decadono dall'incarico per mancata partecipazione senza giustificato motivo alle riunioni del Consiglio Direttivo, per tre (3) riunioni consecutive o per la metà delle riunioni indette in un anno solare.

8.7 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 – CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei (6) volte l'anno, nonché ogniquale volta sia richiesto dal Presidente.

9.2 Le adunanze sono indette con avviso inviato per posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo, almeno tre (3) giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare. Le riunioni saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, con le modalità all'uopo stabilite dal Presidente.

9.3 Il Consiglio Direttivo, con la presenza di tutti i suoi membri e per accettazione unanime, può anche decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, potendo assumere le relative determinazioni.

9.4 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal consigliere presente più anziano di età.

9.5 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della metà più uno dei consiglieri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

9.6 I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede il Consiglio, tra voto palese e scrutinio segreto.

9.7 La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo non è delegabile e ciascun consigliere ha diritto ad un voto. In caso di votazione che consegua parità di voti, prevale il voto del Presidente.

9.8 Prima dell'inizio di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo verrà nominato, tra i consiglieri, un segretario che redigerà il verbale delle riunioni il quale verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso.

Art. 10 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

10.1 L'Assemblea nomina il Presidente dell'Associazione e potrà, inoltre, nominare un Vicepresidente.

10.2 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

10.3 Spetta al Presidente:

- 1) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- 2) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo;
- 3) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 4) sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- 5) assumere, nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo entro il termine improrogabile di 7 (sette) giorni.

10.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

10.5 Il Vicepresidente, ove nominato, sostituisce il Presidente, nei casi di sua assenza o impedimento, ed esercita tutti gli altri poteri ad esso delegati dal Consiglio Direttivo.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several initials in the center, and a signature on the right next to the number 7.

Art. 11 – ORGANO DI CONTROLLO

11.1 L'Organo di controllo, collegiale o monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, oppure per volontà della stessa Assemblea.

11.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

11.3 I componenti dell'Organo di controllo durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili, e possono essere scelti anche tra soggetti estranei all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

11.4 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

11.5 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 – REVISIONE DEI CONTI

12.1 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO III

PATRIMONIO, BILANCIO E LIBRI ASSOCIATIVI

Art. 13 – PATRIMONIO

13.1 Il Patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.2 L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

13.3 Il Patrimonio è indivisibile e pertanto gli associati che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

13.4 Né durante la vita dell'Associazione, né dopo lo scioglimento dell'Associazione, possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi.

Art. 14 – ESERCIZIO SOCIALE E REDAZIONE DEL BILANCIO

14.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

14.2 Entro quattro mesi della chiusura dell'esercizio l'Assemblea deve approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio predisposto dal Consiglio direttivo secondo gli schemi e i contenuti previsti dal Codice del Terzo Settore. Il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

14.3 L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, cui all'art. 2, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

14.4 Nel caso di superamento dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 15 – LIBRI ASSOCIATIVI

15.1 L'Associazione deve tenere i seguenti libri, a cura del Consiglio direttivo:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

15.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, presso la sede dell'Associazione, mediante semplice richiesta al Consiglio direttivo, che deve essere evasa entro 10 (dieci) giorni.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 16 – VOLONTARI

16.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

16.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

16.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dagli eventuali beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti stabiliti dalla Legge, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, comunque entro limiti massimi e alle

condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

16.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 17 – LAVORATORI

17.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

17.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

TITOLO V

NORME FINALI E GENERALI

Art. 18 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

18.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra gli associati, determinandone i relativi poteri.

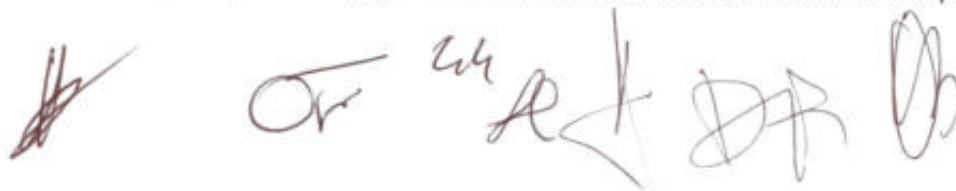
18.2. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, in base a quanto previsto dal Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o comunque a fini di utilità sociale.

Art. 19 – CONTROVERSIE

19.1 Tutte le controversie derivanti, conseguenti o semplicemente connesse al presente Statuto, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, quelle inerenti la sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, modificazione ed estinzione, purché compromettibili in arbitri, saranno devolute alla cognizione di un collegio arbitrale, composto da tre membri, di cui i primi due saranno nominati uno da ciascuna parte in lite, ed il terzo di comune accordo dagli arbitri così nominati, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Pistoia. Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l'arbitro per la parte in lite che non vi avrà provveduto nel termine previsto dall'art. 810, comma 1, c.p.c. Qualora le parti in lite siano più di due, il collegio arbitrale, sempre composto da tre membri, sarà nominato d'accordo tra le parti stesse, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Pistoia.

19.2 Il collegio arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto. La sede dell'arbitrato è fissata in Pistoia. Gli arbitri potranno condurre il procedimento senza formalità di procedura, salva l'osservanza del principio del contraddittorio e, più in generale, delle disposizioni inderogabili di legge. Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile in tema di arbitrato rituale.

19.3 In ogni caso, prima di agire, le parti si impegnano a tentare la conciliazione, senza formalità di procedure.



Art. 20 – RINVIO

20.1 Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni dell'Assemblea, si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, con particolare riferimento al Codice del terzo settore e successive modifiche ed integrazione e, in quanto compatibile, al Codice civile.

A series of seven handwritten signatures in dark ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures are stylized and vary in length and complexity.